

## Crediti prededucibili con limiti più stretti

Garantire i creditori delle **imprese** in crisi ed evitare che la procedura liquidatoria consumi le ultime risorse disponibili per i creditori. A questo dovranno puntare le norme di dettaglio, che, stando a quanto preannunciato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, saranno presumibilmente introdotte nel secondo dei decreti delegati di riforma delle procedure concorsuali. Tra i principi ai quali il decreto dovrà ispirarsi, quello contenuto nell' articolo 2, lettera l), della riforma delle procedure concorsuali (legge 155/2017) richiede di ridurre la durata e i costi delle procedure. Vengono indicate come necessarie le misure di responsabilizzazione degli organi di gestione, ma si richiede anche in modo esplicito di contenere le ipotesi di prededuzione, con riguardo anche ai compensi dei professionisti, per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l' attivo delle procedure. Ma i crediti prededucibili (il cui contenimento può derivare più dalle prassi che da singole norme di legge) non si esauriscono nei compensi dei professionisti. Ed è per questo che la legge delega si occupa anche degli altri. Liquidazione giudiziale Nella disciplina della liquidazione giudiziale (la procedura destinata a sostituire quella fallimentare) dovranno essere inserite norme idonee a limitare la prededuzione dei rapporti giuridici pendenti. Il beneficio potrà essere riservato ai soli crediti maturati nel corso della procedura, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l' esercizio provvisorio. Viene comunque fatta salva la possibilità di una diversa previsione normativa in favore di particolari categorie di creditori. Sembra quindi prevalere un criterio meramente temporale mentre la giurisprudenza più recente, formatasi sull' articolo 111 della legge fallimentare, non disdegnava valutazioni di carattere più sostanziale. Si è affermato ad esempio che rileva il collegamento funzionale con la procedura da intendere non solo con riferimento al nesso tra l' insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale,



rientri negli interessi della massa e, dunque, risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare (Cassazione, ordinanza 7392/2017). Concordato preventivo Per le procedure di concordato preventivo invece la legge delega prevede il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle **imprese** in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria. Occorrerà però prevedere meccanismi idonei a evitare atti in frode ai creditori. Pertanto, più nel concordato che nella liquidazione giudiziale, la prededuzione amplia la propria operatività quando il credito, anche successivo, sia da considerare funzionale al soddisfacimento anche dei creditori che hanno maturato il loro diritto prima dell' accertamento dello stato di crisi o di insolvenza. Questo perché la proposta ha superato comunque un vaglio da parte dei creditori prima della sua approvazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.